

(Codice interno: 448878)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2021, n. 14

**Misure urgenti di supporto ai contribuenti per il versamento della tassa automobilistica regionale.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021".**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 le parole: "*30 maggio 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 agosto 2021*" e le parole: "*30 giugno 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*30 settembre 2021*".

**Art. 2****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 3****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 maggio 2021

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 25 maggio 2021, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 maggio 2021, n. 12/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 maggio 2021, dove ha acquisito il n. 60 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 maggio 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Simona Bisaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 maggio 2021, n. 14.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Simona Bisaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

analogamente a quanto disposto dalla legge regionale 28 aprile 2020, n. 12, che dispose che i versamenti della tassa automobilistica in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 potevano effettuarsi entro il 30 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, l'articolo 5 della legge di stabilità regionale 2021 (legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40) ha disposto una misura di sostegno tributario ai contribuenti prevedendo la possibilità di ottemperare al pagamento del tributo, per tutte le scadenze comprese tra gennaio e maggio 2021, entro il mese di giugno e sempre senza sanzioni ed interessi.

Questa misura ha effettivamente raggiunto lo scopo perseguito, poiché gli incassi regionali hanno registrato una flessione nei gettiti attesi compatibile con il periodo di crisi economica in essere per le famiglie e le imprese. Laddove i contribuenti veneti erano in grado di assolvere il proprio obbligo tributario, non hanno desistito dal pagare la tassa, ma per una percentuale pari al 28% circa nel mese di gennaio 2021, la possibilità di versare il tributo con un lasco di tempo maggiore ha probabilmente contribuito in modo sostanziale al sostegno dell'economia delle famiglie e delle imprese in difficoltà.

Alla luce dell'esperienza maturata e del perpetuarsi della situazione di blocco o, quantomeno, di forte rallentamento di gran parte delle attività economiche disposte dal Governo, con conseguente impatto anche sui redditi dei lavoratori, si ritiene che la modifica del suddetto articolo 5 proposta dal progetto di legge oggi all'esame di quest'Assemblea - una volta approvato il quale i versamenti della tassa per tutte le scadenze comprese tra gennaio ed agosto 2021 potranno effettuarsi entro il 30 settembre - possa contribuire, senza danno per le entrate della Regione, a continuare a sostenere, laddove effettivamente necessario, il sistema produttivo e tutti i contribuenti persone fisiche che ne abbiano ancora bisogno a far fronte ai propri adempimenti tributari relativi alla tassa automobilistica aumentando il margine temporale di assolvimento del tributo, rispetto a quanto già in essere, in assenza di applicazione di sanzione o interessi.

Nella seduta del 12 maggio la Prima Commissione consiliare ha proceduto a far illustrare dall'Assessore al bilancio il progetto di legge n. 60; nella medesima seduta si è proceduto all'esame dell'articolato e alla sua approvazione, risultata unanime.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Zaia Presidente (Bisaglia, Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Speranzon), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Venturini), Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).”

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Disposizioni per il versamento della tassa automobilistica regionale.

1. I versamenti della tassa automobilistica ricadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2021 possono essere effettuati entro il 30 settembre 2021, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. L'attuazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”

### 4. Struttura di riferimento

Direzione finanza e tributi